

REGOLAMENTO GENERALE PER LE ELEZIONI CRAL UNIBS APS

Art. 1 - I SOCI

1. Sono soci dell'Associazione di promozione Sociale "CRAL UNIBS APS" tutti coloro che, dopo essere stati ammessi ai **sensi dell'art. 7 dello statuto** associativo e secondo l'apposito regolamento di ammissione, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
2. L'appartenenza all'Associazione CRAL UNIBS APS comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, nonché di tutte le disposizioni emanate dai componenti organi sociali. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti **dall'art. 9 dello Statuto** e non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle eventuali quote versate per le singole attività/manifestazioni né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo predispone un modulo di domanda di ammissione. Il modulo può essere in forma cartacea oppure telematica. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte dagli aspiranti Soci. Ogni domanda deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.
4. L'importo della quota associativa sarà stabilito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto secondo quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto a norma del seguente Regolamento Elettorale.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare **da 7 (sette) a 11 (undici)**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica **3 (tre) anni** e sono rieleggibili. Almeno **30 (trenta)** giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
6. il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere formano il Comitato di Presidenza o semplicemente La Presidenza.
7. Il presente regolamento disciplina, a **norma degli articoli 17 e 23 dello Statuto**, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
8. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Almeno **30 (trenta)** giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 3 - I CANDIDATI

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento sia per il Consiglio Direttivo che per l'Organo di Controllo.

Art. 4 - L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci che risultino regolarmente iscritti all'Associazione. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art 16 dello Statuto come segue:

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi** nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno **1/10 (un decimo)** dei presenti e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Art. 5 - I SOCI ELETTI

1. I Soci eletti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
2. Decadono dalla carica nel momento in cui, per qualsiasi motivi perdono la qualità di Socio.
3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nello Statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 6 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale è composta da un **Socio designato dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente** e da altri **quattro Soci** designati dal Consiglio Direttivo.
2. La Commissione al suo interno elegge un Segretario.
3. La Commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente Regolamento e provvede in genere a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, anche, eventualmente, avvalendosi di sottocommissioni designate dalla Commissione elettorale stessa.
4. Entro **quindici giorni** dalla data delle elezioni la Commissione provvederà a rendere pubblico l'elenco dell'elettorato attivo, contro il **quale si potrà ricorrere** - alla stessa Commissione - entro il settimo giorno dall'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 - LE CANDIDATURE

1. **La lista** dei candidati deve essere depositata presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo indicato dalla Commissione elettorale, **entro le ore dodici del sesto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.**
2. **Sono ammesse le candidature individuali dei Soci** che fanno parte dell'elettorato passivo (art. 4 del presente regolamento).
3. **Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto:**
 - I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
 - I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. Ogni candidatura inoltrata dovrà indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di servizio e recapito.
5. Ogni singola candidatura **deve essere presentata e sottoscritta** da almeno **10 (dieci) Soci** dell'Associazione, esclusi i candidati.
6. Il primo firmatario della presentazione della candidatura sarà considerato il responsabile della candidatura ed avrà la facoltà di designare i rappresentanti del candidato, in ragione di uno per ogni seggio elettorale.
7. Ciascuno dei candidati dovrà sottoscrivere:
 - a) dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - b) dichiarazione liberatoria rispetto ad elementi ostativi previsti nel presente regolamento e nello statuto.
8. Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere (a) e (b) devono essere autenticate ai sensi di legge; in alternativa sarà possibile sottoscriverle davanti alla commissione elettorale.

Art. 8- REGOLARITA' DELLE CANDIDATURE

1. La commissione elettorale, **non oltre 48 ore** dalla scadenza della presentazione delle candidature, esamina la documentazione prodotta.

2. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione assegna alla candidatura interessata un **termine di 24 ore per la regolarizzazione** della documentazione.

Art. 9 - LE MODALITA' DI VOTO

1. La Commissione elettorale emana un provvedimento in cui indica:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto:
 - tradizionale, il voto effettuato in modalità cartacea, in presenza;
 - telematico, il voto effettuato da remoto, con l'utilizzo di un qualunque sistema di connessione internet;
 - c) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, salvo l'utilizzo del voto telematico;
 - d) nel caso di più seggi fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascuno di essi;
 - e) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature **ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.**

Art. 10 - I SEGGI ELETTORALI

1. Per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono designate le Commissioni di seggio, composte da **un Presidente e da due, massimo tre scrutatori.**
2. I Presidenti e gli scrutatori dei seggi sono nominati dalla Commissione elettorale tra i Soci dell'Associazione.
3. Ogni Presidente di seggio provvede alla nomina del Segretario del seggio, scegliendo tra gli scrutatori.
4. Gli scrutatori nominati dalla Commissione elettorale vengono, dalla stessa, assegnati ai vari seggi tenendo conto del numero degli elettori iscritti presso ciascun seggio.

Art. 11 - LE OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, la costituzione del seggio elettorale deve avvenire **almeno 30 minuti prima** dell'orario di inizio delle votazioni.
2. Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione apponendo su ciascuno di esse la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale.
3. Procede quindi al controllo delle urne destinate al seggio, siglandone il coperchio in modo tale da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.
4. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
5. Possono accedere ai seggi i Soci dell'Associazione iscritti negli elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto.
6. Nel luogo del seggio elettorale gli elettori possono accedere solo per votare e trattenendosi solo il tempo strettamente necessario.
7. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i membri della commissione elettorale e i rappresentanti nominati per il seggio.
8. Nel già menzionato luogo devono essere affissi manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto che riproduca il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

9. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale procede alla verifica con l'operatore economico designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto.

Art. 12 - LE VOTAZIONI NELLA MODALITA' TRADIZIONALE

1. Le votazioni avvengono in un solo giorno.
2. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene così determinato: dalle 09:30 alle 16:30.
3. La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento dell'operazione elettorale nei vari seggi. Ciascun Presidente provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento dell'operazione elettorale nel proprio seggio. Egli cura altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.
4. Sono ammessi a votare esclusivamente i lettori che esibiscono un documento di riconoscimento.
5. Il Presidente del seggio elettorale cura, anche a mezzo di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori, ed autenticando la firma che l'elettore è tenuto ad apporre sullo stesso elenco. Il Presidente consegna quindi all'elettore una scheda per ciascuna elezione, prelevandola da quelle autenticate **ai sensi dell'articolo 11**, ed una matita.
6. Il voto viene espresso tracciando, con la stessa matita, uno o più segni in corrispondenza dei nomi dei candidati prescelti o nel rettangolo che li contiene fino ad un massimo di tre preferenze.
7. Sono vietati altri segni o indicazioni. Sono nulle le schede nelle quali il vuoto non risulti segnato con la matita. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile la identificazione dell'elettore.
8. Dopo avere esercitato in segreto, in luogo adeguato, il diritto di voto, l'elettore deve piegare la scheda e restituirla al Presidente unitamente alla matita. Il presidente depone le schede nelle urne corrispondenti attraverso l'apposita feritoia.

Art. 13 - SPOGLIO DELLE SCHEDE

1. Tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede contemporaneamente, secondo le modalità indicate nei punti seguenti. Lo spoglio è pubblico.
2. Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio.
3. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae ad una ad una le schede dell'urna spiegandole di volta in volta proclamando ad alta voce la lista che risulta votata, mettendo poi le schede assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista. Gli scrutatori annotano separatamente sugli appositi tabelloni e annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista.
4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, il Presidente decide sull'assegnazione o sulla nullità del voto.
5. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota del verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista. Provvede quindi a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e siglata. Il plico contenente l'elenco elettorale, le schede non utilizzate, le schede contestate, il materiale

di cancelleria, il verbale e l'urna, a cura del Presidente di ciascun seggio, è consegnato, entro il più breve tempo possibile, alla Commissione elettorale.

Art. 14 - LE VOTAZIONI NELLA MODALITA' TELEMATICA

1. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le stesse si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato.
2. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale.
3. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale:
 - a. richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti;
 - b. richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.

Art. 15 - RISULTATI E PROCLAMAZIONE

1. Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali - tradizionali o telematici - la Commissione elettorale accerta i risultati pervenuti.
2. La Commissione elettorale dopo aver provveduto alla verifica del conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascun candidato, procede alla proclamazione degli eletti.
3. Alle citate operazioni possono assistere i rappresentanti dei candidati.
4. Delle già menzionate operazioni viene redatto apposito verbale.

Art. 16 – RICORSO

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati.
2. Il ricorso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e sottoscritto da almeno **10 (dieci) Soci elettori** dell'Associazione.
3. Sul ricorso decide la Commissione elettorale.
4. La Commissione elettorale decide a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La sua decisione è definitiva.

Art. 17 - OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLE ELEZIONI

1. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
2. Il verbale, insieme con tutti il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del Segretario, al Presidente dell'Associazione.
3. Il verbale con i risultati elettorali va comunicato ai Soci, anche mediante affissione per almeno 15 giorni consecutivi presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - LA PROPAGANDA


1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione.

Art. 19 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme di cui al presente Regolamento costituiscono principi generali in materia elettorale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica Lo Statuto e la normativa vigente in materia.
4. Le modifiche apportate al presente Regolamento entreranno in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione CRAL UNIBS APS.
5. Il presente regolamento, **scritto in 7 (pagine), composto di 19 (diciannove) articoli**, nella formulazione definitiva approvata a maggioranza dei soci dell'Associazione "CRAL – UNIBS APS" riuniti in Assemblea in via telematica, entra *ipso facto* in funzione.

Brescia, li 21 marzo 2024

Il Segretario



Il Presidente



